

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))**

Articolo 1 oggetto

Articolo 2 sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

Articolo 3 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

Articolo 4 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

Articolo 5 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

Articolo 6 sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

Articolo 7 abrogazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n.158/2012

Articolo 8 entrata in vigore

**Articolo 1** oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 158.

**Articolo 2** sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), è sostituito dal seguente:

<<**Articolo 2** (Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.>>.

**Articolo 3** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 le parole: <<risorse rurali, agroalimentari e forestali>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di risorse forestali>> e le parole: <<gestione forestale e produzione legnosa>> dalle seguenti: <<competente in materia di foreste>>.

**Articolo 4** modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 le parole: <<10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)>> sono sostituite dalle seguenti: <<16 bis della legge regionale n.7/2000>>.

**Articolo 5** modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica la parola: <<erogazione>> è sostituita dalla seguente: <<liquidazione>>;
- b) al comma 1 la parola: <<erogato>> è sostituita dalla seguente: <<liquidato>>;
- c) il comma 2 è abrogato.

**Articolo 6** sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 è sostituito dal seguente:

<< **Articolo 10** (Cumulo degli aiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.>>.

**Articolo 7** abrogazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 è abrogato.

**Articolo 8** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE